



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DISCIPLINANTE I RAPPORTI CON L'UTENZA

Aggiornato ai sensi delle Deliberazioni dell'"Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" ARERA

655/2015/R/IDR (RQSII)

218/2016/R/IDR (TIMSII)

665/2017/R/IDR (TICSI)

897/2017/R/IDR (TIBSI)

917/2017/R/IDR (RQTI)

311/2019/R/IDR (REMSI)

Approvato con Deliberazione n° 21 del 21/12/2022 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ATO4 Lazio Meridionale - Latina

Sommario

CAPO I – CONDIZIONI GENERALI	6
ART. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)	6
ART. 2 (DEFINIZIONI).	6
ART. 3 (SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO)	8
ART. 4 (SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA)	9
ART. 5 (SERVIZIO DI FOGNATURA)	9
ART. 6 (SERVIZIO DI DEPURAZIONE)	10
ART. 7 (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	10
ART. 8 (USO DELL'ACQUA)	10
ART. 9 (USO DELLE OPERE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE)	11
CAPO II - CONTRATTI	11
ART. 10 (RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE)	11
ART. 11 (DESTINATARIO DELLA SOMMINISTRAZIONE)	12
ART. 12 (ATTIVAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE)	12
ART. 12 BIS (DISCIPLINA DEL DEPOSITO CAUZIONALE)	13
ART. 13 (DURATA DEL CONTRATTO)	13
ART. 14 (RECESSO DAL CONTRATTO)	13
ART. 15 (SUBENTRO O VOLTURA DELL'UTENZA)	14
ART. 16 (TRASFORMAZIONE D'USO)	15
ART. 17 (LIMITAZIONE, SOSPENSIONE, DISATTIVAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER MOR SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 311/2019/R/IDR – REMSI s.m.i.)	
ART. 18 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)	20
ART. 19 (DECESSO DELL'UTENTE – VOLTURA A TITOLO GRATUITO)	20
ART. 20 (FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'UTENTE)	21
CAPO III - ALLACCIAMENTI	21
ART. 21 (SPESE DI ALLACCIAMENTO)	21
ART. 22 (PRESCRIZIONI TECNICHE)	22
CAPO IV - IMPIANTI INTERNI	22

ART. 23 (IMPIANTI INTERNI DI ACQUEDOTTO)	22
ART. 24 (IMPIANTI INTERNI DI FOGNATURA)	23
ART. 25 (PRESCRIZIONI E COLLAUDO)	23
ART. 26 (TUTELE IN CASO DI PERDITE OCCULTE) – AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 218/2016/R/IDR – TIMSII S.M.I.)	
CAPO V - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO	25
ART. 27 (APPARECCHI DI MISURA)	25
ART. 28 (POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA)	26
ART. 29 (SPOSTAMENTO CONTATORI E ALLACCIAMENTI)	27
ART. 30 (ACCESSIBILITÀ E GUASTI DEGLI APPARECCHI DI MISURA)	27
ART. 31 (APPARECCHI DI MISURAZIONE E CONTROLLO DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI)	28
CAPO VI - TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE	28
ART. 32 (DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE)	28
ART. 33 (APPLICAZIONE DELLA TARIFFA).	28
ART. 34 (ARTICOLAZIONE TARIFFARIA)	29
ART. 35 (RILEVAZIONE DEI CONSUMI)	29
ART. 36 (FATTURAZIONE)	30
ART. 37 (MODALITÀ DI PAGAMENTO)	30
CAPO VII AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E DISCIPLINA DEL NULLA OSTA	30
ART. 38 (NORMA DI RINVIO)	30
ART. 39 (AUTORITÀ COMPETENTE)	31
ART. 40 (CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI)	31
ART. 41 (DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILABILI NONCHÉ PLUVIALI)	31
ART. 42 (DISCIPLINA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI E DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA)	32
ART. 43 (DISCIPLINA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE)	32
ART. 44 (AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO)	32
ART. 45 (SOSPENSIONE E REVOCA DEL NULLA OSTA O DEL PARERE TECNICO PER L'AUTORIZZAZIONE)	33
ART. 46 (SPESE DI ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO)	34
CAPO VIII	34

AUTOBOTTIAUTOBOTTI	
ART. 47 (DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI)	34
ART. 48 (PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI CONFERIMENTO)	35
ART. 49 (DURATA DEL CONTRATTO DI CONFERIMENTO)	35
ART. 50 (CONTROLLI ANALITICI)	35
ART. 51 (DIVIETO DI CONFERIMENTO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE)	36
ART. 52 (TARIFFA E FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO)	36
CAPO IX - CONTROLLI	36
ART. 53 (PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO)	36
ART. 54 (ESECUZIONE DEI CONTROLLI)	37
CAPO X DISCIPLINA PER I CANTIERI	37
ART. 55 (ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DA CANTIERE)	37
ART. 56 (CESSAZIONE DEL CONTRATTO DA CANTIERE)	37
CAPO XI USI IMPROPRI	37
ART. 57 (DEFINIZIONI USI IMPROPRI)	37
ART. 58 (CASISTICHE E SANZIONI USI IMPROPRI)	38
ART. 59 (INDIVIDUAZIONE DEGLI USI IMPROPRI)	40
ART. 60 OMISSIS	41
CAPO XII DISCIPLINA PER I CONDOMINI	41
ART. 61 (DESTINATARI DELLA DISCIPLINA)	41
ART. 62 (POSIZIONAMENTO DEI MISURATORI)	41
ART. 63 (RESPONSABILITÀ)	41
ART. 64 (LETTURE)	41
ART. 65 (FATTURAZIONE)	42
ART. 66 (MOROSITÀ)	42
ART. 67 (CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE SINGOLE UTENZE SOTTESE)	42
ART. 68 OMISSIS	43
ART. 69 (NORMA DI RINVIO)	43

CAPO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI	43
ART. 70 (ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI ESISTENTI)	43
ART. 71 (APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE)	43
ART. 72 (OBBLIGATORIETÀ)	43
ALLEGATO - TABELLA UNICA DEI COSTI	44

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

- 1. Il presente Regolamento disciplina la somministrazione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni ricompresi nell'A.T.O. n. 4 Lazio Meridionale Latina.
- 2. Per Servizio Idrico Integrato si intende l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.
- 3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato solo Gestore, è tenuto a erogare il servizio agli utenti in conformità al presente Regolamento.
- 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento agli impegni della Carta dei Servizi e alle disposizioni contenute nei "Testi Integrati" del Servizio Idrico emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART. 2 (DEFINIZIONI)

Ai sensi del presente Regolamento, si intende:

- Acquedotto: è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
- Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
- Allacciamento fognario: è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;
- Atti autorizzativi: sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
- Autorità: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **Bonus Sociale Idrico:** è il bonus idrico introdotto dall'Autorità con Deliberazione 897/2017/R/idr, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016;
- Carta dei servizi: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
- Cessazione della fornitura: è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente con sigillatura o rimozione del misuratore;
- **Condominio:** edificio composto da più unità abitative o da unità abitative e box o da unità abitative e locali destinati ad uso commerciale;
- **Condomino:** persona fisica o giuridica titolare di un diritto reale sull'immobile (proprietà, possesso, usufrutto, ecc.);
- Contratto di fornitura: è l'atto stipulato fra l'utente finale e il Gestore del servizio;
- **Deposito cauzionale:** è la somma versata dall'utente al Gestore per garantire l'esatto adempimento del contratto di fornitura;
- **Depurazione:** è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

- **Disattivazione della fornitura:** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
- **Domiciliazione bancaria:** è il sistema di pagamento delle bollette con il quale l'utente attribuisce mandato ad una banca di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario;
- **Domiciliazione postale:** è il sistema di pagamento delle bollette con il quale l'utente attribuisce il mandato ad un'impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente postale;
- Fognatura: è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- Gestore: è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio:
- Limitazione della fornitura: è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- **Misuratore:** è il dispositivo posto al punto di consegna dell'utente atto alla misura dei volumi consegnati. Il misuratore può essere:
 - **generale:** è quello che viene associato all'utenza condominiale, registra i consumi dell'intero condominio ed è posto al limite della proprietà privata, in luogo di facile accesso;
 - **singolo:** è quello a cui è associata l'utenza del singolo utente e ne misura i consumi; è posto al limite della proprietà privata, in luogo di facile accesso;
- Morosità dell'utente: è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente al Gestore in base al relativo contratto di fornitura;
- **Perdite occulte** sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà;
- Presa stradale: derivazione d'allacciamento della condotta principale;
- **Prescrizioni tecniche:** disposizioni del Gestore in ordine alla costruzione e al posizionamento degli impianti ubicati all'interno della proprietà privata, nonché all'esecuzione dell'allaccio.
- Punto di consegna dell'acquedotto: è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente;
- Punto di scarico della fognatura: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente;
- Quantitativo essenziale di acqua: è il quantitativo minimo vitale, fissato dal DPCM 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- **REMSI:** è il Testo Integrato per la regolazione della morosità nel servizio idrico integrato di cui all'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR Arera;
- **RQSII:** è il Testo Integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, di cui all'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR Arera;
- Riattivazione della fornitura: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;
- Servizio idrico integrato (SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- **Sigillo:** è la matrice, plastica o metallica, che si appone sui misuratori al fine di impedire o evidenziare eventuali manomissioni;
- Sospensione del servizio: è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;
- Sotto-tipologia d'uso è riferita ai seguenti usi:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:
- √ uso domestico residente;
- √ uso condominiale:
- ✓ uso domestico non residente;
- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
- √ uso industriale;
- \checkmark uso artigianale e commerciale;
- √ uso agricolo e zootecnico;
- √ uso pubblico non disalimentabile;
- √ uso pubblico disalimentabile;
- √ altri usi;
- **Subentro:** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- **Telelettura:** è il metodo di rilevamento a distanza per via telematica dei consumi delle utenze, che consente l'acquisizione della lettura senza accesso fisico al contatore. Ai fini del presente regolamento si distingue tra:
- a) telelettura di prossimità (walk-by/drive-by), in cui la misura è rilevata telematicamente, in prossimità del misuratore (modalità semi-smart);
- b) telelettura da remoto, in cui la misura è rilevata senza l'ausilio di un operatore in campo per la raccolta del dato, tramite una rete di telecomunicazioni (pubblica o privata) collegata direttamente ad una sala di controllo centralizzata o al sistema di gestione delle misure (smart metering);
- **TIBSI:** è il Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati, di cui all'Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/IDR Arera:
- **TICSI:** è il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici, di cui all'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR Arera, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;
- **TIMSI:** è il Testo Integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale, di cui all'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR Arera;
- •Tipologie d'uso o categorie d'uso: sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia "uso diverso dal domestico (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI);
- **Voltura:** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo;
- Uso improprio: è da intendersi il prelievo di acqua senza regolare contratto e tutti gli altri usi irregolari del servizio disciplinati al Capo XI del presente Regolamento;
- **Utenza condominiale:** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **Utente finale:** è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura con il gestore o sia titolare di un contratto di fornitura determinato a seguito della "cessione legale del contratto" derivante dal trasferimento della gestione "ex lege" dai precedenti gestori ad Acqualatina S.p.A. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
- **Utente finale disalimentabile:** è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore può procedere alla sospensione e/o disattivazione della fornitura;
- **Utente finale non disalimentabile:** è l'utente per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura.

ART. 3 (SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO)

1. Il Gestore assicura il servizio di approvvigionamento in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito.

ART. 4 (SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDRICA)

- 1. Il Gestore somministra il servizio di distribuzione idrica per usi civili nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell'ATO n. 4, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio, secondo contratti di fornitura alle condizioni tutte del presente Regolamento. Il servizio è subordinato alla realizzazione delle opere di allacciamento necessarie.
- 2. Nelle zone in cui la rete idrica sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore. Esso assumerà la gestione delle opere, previo preliminare parere sul progetto e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo.
- 3. Nelle zone non servite da rete idrica e per le quali l'Amministrazione Comunale o il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa corresponsione al Gestore del corrispettivo fissato dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione, qualora non realizzate direttamente dal privato. Le nuove opere, previa consegna al Comune, restano in gestione al Gestore, che può disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
- 4. Il Gestore è responsabile della somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al limite della proprietà privata, dove deve essere posto l'apparecchio di misura. In caso di condotta insistente su proprietà privata, l'utente è responsabile della sua manutenzione. Il Gestore interviene esclusivamente sulle opere esistenti su suolo pubblico, aperto al pubblico o insistenti la proprietà privata in caso di condotte pubbliche preesistenti la presa in gestione, ai sensi del successivo comma 5; in questo caso, l'utente sarà tenuto a concedere l'accesso al Gestore.
- 5. Il Gestore interviene sulle condotte pubbliche eventualmente poste in proprietà privata solo qualora vengano utilizzate per approvvigionare altre utenze, poste al di fuori della proprietà medesima.

ART. 5 (SERVIZIO DI FOGNATURA)

- 1. Il Gestore fornisce il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell'ATO n. 4 nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, nei limiti delle capacità di ricezione delle reti gestite ed in esercizio e compatibilmente al sistema fognante-depurativo, secondo contratti di fornitura alle condizioni tutte del presente Regolamento.
- 2. Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi, la somministrazione avverrà dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore previa consegna delle opere al comune. Esso assumerà la gestione delle opere, previo preliminare parere sul progetto e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo.
- 3. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l'Amministrazione Comunale o il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa corresponsione al Gestore del corrispettivo fissato dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione al Gestore che può disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.

4. Il Gestore interviene sulle condotte poste in proprietà privata solo qualora vengano utilizzate per collettare i reflui di altre utenze, poste al di fuori della proprietà medesima.

ART. 6 (SERVIZIO DI DEPURAZIONE)

Il Gestore fornisce il servizio di depurazione nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell'ATO n. 4, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa, nei limiti delle capacità di ricezione dell'impianto gestito ed in esercizio, compatibilmente con il rispetto dei limiti allo scarico dello stesso impianto, secondo contratti di fornitura alle condizioni tutte del presente Regolamento.

ART. 7 (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)

Nei Comuni ove il Gestore somministra, oltre al servizio di distribuzione idrica, anche quello di fognatura e depurazione, la somministrazione è unica secondo contratti di fornitura integrata, alle condizioni tutte del presente Regolamento.

ART. 8 (USO DELL'ACQUA)

- 1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile. Compatibilmente con le disponibilità idriche, il Gestore concede la somministrazione anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 144 comma 4 del D.lgs. 152/2006, gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti di disponibilità delle risorse idriche e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
- 2. Per le somministrazioni ad uso antincendio richieste dall'utente, il Gestore realizzerà, a spese dell'utente stesso, appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, dai quali l'utente potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. Il contratto di fornitura sarà stipulato per il solo servizio di distribuzione idrica. Per i contratti di fornitura stipulati sarà applicata la tipologia tariffaria definita "Uso pubblico".
- 3. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
- 4. La somministrazione può essere concessa per gli usi previsti dall'articolazione tariffaria vigente.
- 5. È espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa, pena la risoluzione del contratto, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti. Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo "Usi Impropri" del presente Regolamento.
- 6. Il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura nei casi di inadempienze da parte dell'utente alle pattuizioni contrattuali prescritte dal presente Regolamento. Il Gestore procede alla sospensione della fornitura idrica o alla chiusura dello scarico, qualora non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV, in caso di alimentazione di utenza non prevista dal contratto, in caso di ripristino improprio della fornitura.
- 7. Il Gestore è responsabile della potabilità dell'acqua fino al limite della proprietà privata, dove deve essere posto l'apparecchio di misura.

ART. 9 (USO DELLE OPERE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE)

- 1. Il Gestore fornisce il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.
- 2. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
- 3. La somministrazione può essere concessa per gli usi previsti dall'articolazione tariffaria vigente.
- 4. Resta altresì vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti anche indiretti. Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo "Usi Impropri" del presente Regolamento.

CAPO II - CONTRATTI

ART. 10 (RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE)

1. Il servizio di somministrazione è subordinato all'esistenza di un allaccio cosiddetto "a norma". Per ottenere un allacciamento alla rete idrica o fognaria nonché una modifica di quello esistente, il richiedente dovrà presentare al Gestore una richiesta di preventivazione per gli allacci nelle modalità previste dall'art.3 della Carta dei Servizi.

La domanda di allacciamento decade qualora il preventivo predisposto dal Gestore non sia accettato dal richiedente entro il termine di validità indicato nello stesso.

- Il Gestore potrà respingere la richiesta di attivazione del servizio nel caso in cui fossero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato nella richiesta o irregolarità nella realizzazione degli impianti interni, nonché degli impianti di smaltimento e/o di scarico.
- 2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione amministrativa relativa all'unità immobiliare da servire e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richieste a norma di legge. Nel modulo di domanda reso disponibile dal Gestore il richiedente ha la facoltà di scegliere se usufruire della contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'utente.
- 3. All'atto della richiesta, verranno calcolati gli importi corrispondenti alle spese contrattuali, al deposito cauzionale e alla marca da bollo vigente, fatti salvi i casi esenti per legge, così come previsti nell'allegata Tabella "Unica dei Costi". Tali importi verranno addebitati all'utente con l'emissione della prima fattura ordinaria.
- 4. Il Gestore, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di somministrazione, potrà richiedere all'utente integrazione della stessa nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2 o nel caso in cui la richiesta sia carente della sottoscrizione o della documentazione necessaria o non sia compilata in modo completo e leggibile. Il Gestore potrà respingere la domanda nel caso in cui le integrazioni richieste all'utente non siano fornite entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Gestore. Nelle more sarà applicata la sospensiva dei termini previsti dalla Carta dei Servizi.
- 5. Nel caso in cui il richiedente la somministrazione o l'allaccio sia titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità il Gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento delle fatture non saldate sul primo punto di fornitura.

ART. 11 (DESTINATARIO DELLA SOMMINISTRAZIONE)

- 1. La somministrazione è effettuata a favore del richiedente, sia esso proprietario o utilizzatore a vario titolo dell'immobile. L'utenza sarà normalmente intestata al reale utilizzatore del servizio ma resta facoltà del proprietario mantenere la titolarità del contratto in caso di locazione o concessione ad altro titolo dell'immobile, adeguando la corretta tipologia tariffaria.
- 2. Il titolare del diritto reale o personale di godimento qualora non abbia perfezionato la propria posizione contrattuale, sarà soggetto a quanto previsto dall' art. 58 del presente Regolamento. Le medesime disposizioni valgono anche in caso di affitto di azienda.
- 3. Il Gestore ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più utenti mantenendo la singolarità dell'apparecchio di misura per ogni contratto, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi e vengano garantiti gli standard previsti dalla Carta dei Servizi.
- 4. Il contratto di fornitura ad un immobile composto da più appartamenti è intestato come segue:
- a) in caso di condominio regolarmente costituito, il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall'amministratore stesso. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate:
- b) in caso di condominio non regolarmente costituito, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque responsabili in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio.

ART. 12 (ATTIVAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE)

- 1. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente, oltre alla presentazione della richiesta ai sensi dell'art. 10, dovrà provvedere al versamento dell'importo delle spese di allacciamento previste nella Tabella Unica dei Costi.
- 2. La somministrazione è subordinata all'ottenimento e alla conservazione dell'efficacia, a cura e spese del richiedente, delle autorizzazioni e dei permessi previsti dalla normativa vigente, necessari all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti. È facoltà dell'utente delegare il Gestore alla presentazione delle richieste dirette all'ottenimento dei titoli autorizzativi di cui sopra.
- 3. La richiesta di somministrazione comporterà l'attivazione della fornitura. Il Gestore provvederà a consegnare o trasmettere all'utente copia dell'estratto del contratto relativo all'utenza, unitamente all'informativa sulle condizioni contrattuali di fornitura, che dovranno essere debitamente sottoscritte dall'utente e riconsegnate al Gestore attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) consegna diretta presso gli sportelli territoriali;
 - b) spedizione postale;
 - c) posta elettronica.

Qualora l'utente non provveda a riconsegnare la copia sottoscritta della documentazione contrattuale, il Gestore procederà comunque all'attivazione della fornitura, laddove possibile, e il rapporto contrattuale si intenderà comunque attivato.

4. Il Gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, presso l'indirizzo di residenza/sede dell'utente, ovvero all'indirizzo di spedizione indicato nella domanda di attivazione della fornitura, se diverso da quello di residenza/sede. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare al Gestore ogni variazione della residenza.

ART. 12 BIS (DISCIPLINA DEL DEPOSITO CAUZIONALE)

- 1. Il deposito cauzionale applicato dal Gestore al momento dell'attivazione della fornitura, è quantificato per tipologia di utenza ed è versato a garanzia degli obblighi contrattuali, così come regolamentato dall'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA).
- 2. Sono esclusi dall'obbligo di versare il deposito cauzionale gli utenti dotati di domiciliazione bancaria o postale e gli utenti che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale ai sensi della Deliberazione 897/2017/R/idr TIBSI Arera.
- 3. Per gli utenti titolari di contratti in essere, che attivino successivamente la domiciliazione bancaria o postale è prevista la restituzione del deposito cauzionale qualora questo fosse stato versato al Gestore.
- 4. Qualora si modifichino le condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Gestore provvederà a ricalcolare il deposito cauzionale:
- a) restituendo l'eventuale differenza a favore dell'utente nella prima bolletta utile;
- b) addebitando l'eventuale differenza dovuta dall'utente rateizzandola in almeno due bollette.
- 5. Il Gestore si riserva di provvedere autonomamente ad addebitare all'utente il deposito cauzionale nel caso non provveda a comunicare le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo.
- 6. All'utente non potrà essere limitata/sospesa/disattivata la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il Gestore può trattenere la somma versata e reintegrare l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale rateizzando il relativo importo nelle bollette successive, con le modalità previste dall'articolo 7 della Carta dei Servizi.
- 7. Allo stesso modo, in caso di insolvenza dell'utente per un importo superiore all'ammontare del deposito cauzionale versato, fatta salva ogni altra azione di recupero del credito eseguita ai sensi dell'Allegato A REMSI alla Deliberazione 311/2019/R/IDR Arera, il Gestore procederà alla compensazione dei propri crediti con il "deposito cauzionale" versato.
- 8. In caso di cessazione del contratto di somministrazione e in ogni caso di restituzione del deposito cauzionale, il Gestore provvederà a restituirlo unitamente agli interessi maturati, previa verifica dell'adempimento delle prescrizioni contrattuali e dell'assenza di insoluti, nel qual caso, il Gestore procederà alla compensazione dei propri crediti con il deposito cauzionale versato.

ART. 13 (DURATA DEL CONTRATTO)

I contratti di somministrazione sono a tempo indeterminato.

ART. 14 (RECESSO DAL CONTRATTO)

- 1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione devono darne comunicazione scritta al Gestore entro un tempo utile al fine di consentire a quest'ultimo la programmazione e l'accesso al misuratore finalizzato all'esecuzione dell'intervento tecnico di chiusura dell'impianto nei termini previsti dalla Carta dei Servizi. Il recesso potrà essere formalizzato anche attraverso la consegna diretta della apposita modulistica presso gli sportelli del Gestore, che ne attesterà il ricevimento. Il recesso dal contratto, che determina l'estinzione dell'accordo, avrà effetto, per le parti esclusivamente dal momento della disattivazione/rimozione del contatore e/o della chiusura dello scarico, che avverrà da parte del Gestore nei termini previsti dalla Carta dei Servizi.
- 2. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione/rimozione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore. In

caso di impossibilità del Gestore di disattivare la fornitura, l'utente resterà titolare dell'utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

- 3. Per il recesso dal contratto di somministrazione ad uso cantiere si rimanda a quanto previsto all'articolo 56 del presente Regolamento.
- 4. Con la fattura di fine rapporto il Gestore provvederà a conguagliare i consumi, addebitare le spese relative all'intervento di chiusura del contatore, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi", restituire il deposito cauzionale versato dall'utente, ai sensi dell'articolo 12bis del presente Regolamento, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.

Inoltre, con la fattura di fine rapporto, il Gestore provvederà ad erogare all'utente beneficiario del bonus sociale idrico la quota di bonus dovuta, ancorché non corrisposta.

Nel caso in cui la fattura di conguaglio finale presenti un importo a credito dell'utente, la stessa riporterà una comunicazione indicante le modalità per la richiesta di restituzione.

ART. 15 (SUBENTRO O VOLTURA DELL'UTENZA)

- 1. In caso di subentro o voltura, così come definite al precedente art. 2, l'utente deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge.
- 2. Qualora la richiesta di subentro o di voltura riguardi un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità o, in caso di voltura, l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:
 - a) richiedere all'utente entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
 - b) non procedere all'esecuzione della riattivazione o della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico oggetto della richiesta.
- 3. Qualora l'utenza morosa sia intestata ad una persona giuridica, il nuovo utente sarà considerato coobbligato in solido con il precedente intestatario in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda o se esistano sovrapposizioni tra le due società.
- 4. Sia in caso di subentro che di voltura, per avere diritto alla somministrazione, l'utente dovrà provvedere al versamento delle spese accessorie, come previsto dal precedente art. 10. Tali spese verranno addebitate all'utente con l'emissione della prima fattura ordinaria. L'attivazione della fornitura avviene con le modalità indicate al precedente art. 12.
- 5. Qualora l'utente che effettui la voltura dimostri di occupare l'immobile servito da una data precedente a quella di presentazione della richiesta, la voltura sarà effettuata:
- a) con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta, se le fatture emesse sul contratto precedente risultano pagate e la tipologia d'uso sia la medesima;
- b) con decorrenza dalla data della prima fattura non pagata nel caso in cui risultassero fatture insolute emesse sul contratto precedente e la tipologia d'uso sia la medesima;
- c) con decorrenza dalla data risultante dal titolo (atto di acquisto, locazione, comodato, ecc..), in tutti gli altri casi.

ART. 16 (TRASFORMAZIONE D'USO)

- 1. Qualsiasi variazione di utilizzo della fornitura che possa determinare modificazioni della tariffa applicata, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore.
- 2. In caso di richiesta di trasformazione d'uso sarà attivato un nuovo rapporto contrattuale e disdettato il precedente. Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste dalla Tabella "Unica dei Costi", quelle eventualmente attribuite ai sensi dell'articolo 58 del presente Regolamento, oltre all'adeguamento del deposito cauzionale calcolato ai sensi dell'art. 12bis.
- 3. In caso di trasformazione d'uso da uso domestico ad uso non domestico e viceversa, l'eventuale debito pregresso resterà in carico al titolare dell'utenza.
- 4. Nel caso in cui l'utente non provveda a richiedere la trasformazione d'uso, il Gestore provvederà a comunicare all'utente con lettera raccomandata A/R l'intervenuta modifica, fissando un termine di 30 giorni entro cui l'utente potrà fornire riscontro, in mancanza del quale il Gestore procederà d'ufficio alla modifica della tipologia d'uso. Resta da applicarsi, se del caso, quanto previsto a riguardo dall'art. 58 del presente Regolamento.
- 5. Nel caso in cui la trasformazione d'uso comporti la variazione della qualità del refluo scaricato, l'utente dovrà richiedere un nuovo Nulla Osta allo scarico.

ART. 17 (LIMITAZIONE, SOSPENSIONE, DISATTIVAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER MOROSITÀ - AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 311/2019/R/IDR – REMSI S.M.I.)

- 1. Il Gestore, in caso di morosità dell'utente, provvederà ad attivare le procedure di recupero del credito ai sensi dell'Allegato A REMSI alla Deliberazione 311/2019/R/IDR dell'Arera, al quale si fa rinvio per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.
- 2. Trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della fattura, il Gestore invierà all'utente un sollecito bonario di pagamento ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 3 del REMSI, comunicando il riferimento delle fatture non pagate, l'importo totale da saldare e il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, potrà essere avviata la procedura di costituzione in mora. Il sollecito bonario dovrà riportare le modalità con cui l'utente può comunicare l'avvenuto pagamento, il bollettino precompilato, i recapiti del Gestore ai quali comunicare gli estremi del pagamento effettuato.
- 3. Decorsi almeno venticinque giorni dalla scadenza della fattura, il Gestore invierà all'utente moroso la comunicazione di costituzione in mora a mezzo di raccomandata o PEC.

Ai sensi dell'art. 4.3 del REMSI, la procedura di costituzione in mora non potrà essere avviata qualora il Gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione.

Fatta salva la tutela dell'utente in caso di eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della fattura, la procedura di costituzione in mora potrà essere avviata se il reclamo sia stato inviato dall'utente oltre il termine di cui all'art. 4.4 del REMSI, e quindi oltre dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo.

La comunicazione di costituzione in mora riporterà tutte le informazioni previste dall'art. 4.5 dell'Allegato A REMSI alla Deliberazione 311/2019/R/idr dell'Arera.

Utenti domestici residenti non disalimentabili

- 4. In caso di morosità degli <u>utenti domestici residenti beneficiari di bonus sociale idrico</u>, il Gestore procederà esclusivamente alla limitazione della fornitura, assicurando un flusso di acqua idoneo a garantire il quantitativo essenziale fissato dal Dpcm 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), qualora risultino verificate le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 8.1 del REMSI:
 - a) il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l'utente nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma 2;
 - b) il Gestore vanti un credito nei confronti dell'utente anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
 - c) siano decorsi i termini di pagamento (quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento), senza che l'utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.

La riduzione del flusso idrico verrà effettuata, ove tecnicamente possibile, tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura, garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua, a salvaguardia dei bisogni primari dell'utente.

Utenti domestici residenti diversi da quelli non disalimentabili

5. In caso di morosità degli <u>utenti domestici residenti,</u> diversi da quelli beneficiari del bonus sociale <u>idrico,</u> il Gestore procederà alla limitazione della fornitura.

Nel caso in cui l'intervento di limitazione "non risulti tecnicamente fattibile", il Gestore potrà procedere alla **sospensione** della fornitura, solo al verificarsi delle seguenti condizioni previste dagli articoli 7.1 e 7.2 del REMSI:

- a) il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l'utente moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma 2;
- b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
- c) siano decorsi i termini di pagamento (quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento), senza che l'utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
- d) successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
- e) successivamente all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
- f) successivamente all'invio, da parte del Gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.

In riferimento agli **utenti domestici residenti**, diversi da quelli beneficiari del bonus sociale idrico, il Gestore:

g) ai sensi dell'articolo 7.3 lett. a)ii del REMSI, può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi; in questo caso le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore, restano a carico del Gestore;

h) ai sensi dell'articolo 7.3 lett. b) ii del REMSI, può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata; in questo caso sono poste a carico dell'utente le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore.

La procedura di sospensione della fornitura di cui alla precedente lettera h), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle di cui al precedente comma 4, nel caso in cui:

- non abbiano provveduto, nei termini previsti, anche tenuto conto dei piani di rateizzazione, ad onorare gli obblighi, riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora, posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
- risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi;
- l'ARERA abbia accolto l'istanza presentata dall'Ente di governo dell'ambito per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall'ARERA stessa nel metodo tariffario pro tempore vigente;

Per gli utenti domestici residenti, diversi da quelli beneficiari del bonus sociale idrico il Gestore potrà procedere alla disattivazione della fornitura con contestuale rimozione del misuratore e risoluzione del rapporto contrattuale, soltanto al verificarsi delle seguenti condizioni:

- > manomissione dei sigilli o dei limitatori di flusso;
- ➤ mancato rispetto degli obblighi per il recupero della morosità pregressa (piani di rateizzazione).

Utenze Condominiali

- **6.** In caso di morosità delle **utenze condominiali** il Gestore potrà procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l'utente moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma 2;
 - b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
 - c) siano decorsi i termini di pagamento (quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento), senza che l'utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.

In aggiunta alle condizioni sopra elencate, ai sensi dell'articolo 7.6 del REMSI, in caso di morosità delle utenze condominiali, il Gestore:

- d) non attiverà la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi siano effettuati in un'unica soluzione entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, e siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
- e) ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora, entro sei mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale, non si provveda al saldo dell'importo dovuto.

Utenti disalimentabili

- **7.** In caso di morosità degli **utenti disalimentabili diversi da quelli di cui ai precedenti commi 5 e 6**, gli interventi di sospensione e/o disattivazione della fornitura con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale potranno essere eseguiti solo nel caso in cui siano verificate le condizioni richiamate dall'articolo 7.1 del REMSI:
 - a) il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l'utente moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma 2;
 - b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
 - c) siano decorsi i termini di pagamento (quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento), senza che l'utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.
- 8. La sospensione, ovvero la disattivazione della fornitura, potrà essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo (40 giorni solari), di cui all'articolo 4.6 del REMSI, entro cui l'utente è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora. L'intervento non potrà essere eseguito nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.
- 9. Il Gestore garantisce all'utente moroso la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione nei termini e con le modalità disciplinate dall'articolo 5 del REMSI.
- 10. In caso di misuratore non accessibile, qualora non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il Gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura della presa stradale.

Qualora l'utente, successivamente alla chiusura operata sulla presa stradale, richieda la riattivazione del servizio dovrà corrispondere, oltre alle fatture non pagate ed ai relativi interessi di mora, le spese di intervento sulla presa stradale, come quantificate nella Tabella Unica dei Costi allegata al presente Regolamento.

- 11. Nei casi di utenze contrattualizzate per il solo servizio di fognatura e depurazione, il Gestore si riserva la possibilità di effettuare la chiusura dello scarico. Nel caso in cui fosse ritenuto necessario effettuare la chiusura dello scarico fognario, la stessa verrà eseguita tramite i mezzi ritenuti tecnicamente più idonei.
- 12. Il Gestore, in aggiunta agli importi relativi alle bollette scadute, potrà richiedere **all'utente moroso** i seguenti importi:
 - a) costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento;
 - b) costi relativi alla comunicazione di costituzione in mora;

c) interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della bolletta, applicando il tasso di riferimento fissato dalla BCE maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

Con riferimento alle **utenze disalimentabili**, il Gestore, in aggiunta ai costi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ha facoltà di richiedere i seguenti costi:

- > costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore;
- > costi di sospensione / disattivazione della fornitura e costi per il ripristino / riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute.

Con riferimento agli **utenti domestici residenti, diversi dagli utenti non disalimentabili**, il Gestore, in aggiunta ai costi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ha facoltà di richiedere i seguenti costi:

- > costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi richiamati dall'articolo 7.3, lettera b) e dall'articolo 7.4 del REMSI;
- > costi di sospensione / disattivazione della fornitura e costi per il ripristino / riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute.
- ➤ ai sensi dell'articolo 4.9 lett. b) del REMSI non possono essere addebitate al medesimo utente moroso eventuali penali.
- 13. A seguito della comunicazione, da parte dell'utente, dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, il Gestore provvederà al ripristino / riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 3.5 della Carta dei Servizi.
- 14. In caso di errata esecuzione degli interventi di limitazione, sospensione, disattivazione della fornitura per morosità, il Gestore è tenuto a corrispondere all'utente un indennizzo automatico ai sensi e con le modalità richiamate dall'articolo 9.2 della Carta dei Servizi.

RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI OGGETTO DI COSTITUZIONE IN MORA

15. Il Gestore, ai sensi dell'art. 5 del REMSI, garantisce all'utente moroso la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti.

L'utente ha la possibilità di richiedere una rateizzazione dei pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi; tale richiesta deve essere manifestata per iscritto o in altro modo documentabile.

L'utente è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora.

Nel piano di rateizzazione verranno indicati:

- > la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata;
- > il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora:
- > i recapiti del Gestore da contattare in relazione al piano di rateizzazione.

In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, il relativo importo sarà maggiorato degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

➤ Qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il mancato pagamento di una rata determinerà la decadenza del beneficio di rateizzazione e l'utente moroso sarà tenuto a saldare l'intero importo al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata. Decorso il termine di cui sopra senza che l'utente abbia saldato quanto dovuto, il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate dall'Allegato A – REMSI – alla Deliberazione 311/2019/R/idr dell'ARERA, senza fornire ulteriore preavviso all'utente, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

ART. 18 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

- 1. Nel caso in cui il flusso idrico sia rimasto ridotto/ sospeso o lo scarico sia rimasto chiuso ai sensi del precedente art. 17, per oltre 90 giorni, senza che l'utente abbia proceduto a sanare la propria posizione ai sensi dello stesso art. 17, il Gestore invia il preavviso di risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
- 2. Il contratto potrà inoltre essere risolto, senza preavviso, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- b) negazione della sanatoria in materia edilizia per manufatto totalmente abusivo;
- c) intervenuto provvedimento dell'Autorità giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dell'abuso edilizio totale;
- d) distruzione dell'immobile;
- e) accertata o sopravvenuta mancanza del titolo di legittimazione ad occupare l'immobile;
- f) sub-fornitura del servizio;
- h) accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione di cui agli artt. 30 e 31;
- i) irreperibilità dell'utente intestatario del contratto;
- j) opposizione dell'utente alle ispezioni da parte dei tecnici del Gestore.
- 3. Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la rimozione/chiusura del contatore o per la chiusura della presa stradale e/o per la chiusura dello scarico e, ove possibile, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi".
- 4. La risoluzione del contratto per morosità comporterà la sospensione del Nulla Osta allo scarico per le utenze domestiche e, per le altre tipologie, la revoca del Nulla Osta in caso di rimozione del contatore o chiusura dello scarico.

ART. 19 (DECESSO DELL'UTENTE – VOLTURA A TITOLO GRATUITO)

- 1. In caso di decesso del titolare del contratto di fornitura, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, che intende richiedere la voltura del contratto in proprio favore, presenta apposita domanda al Gestore nelle modalità descritte dall'articolo 3.8 della Carta dei Servizi, assumendo tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario.
- 2. Entro 12 mesi dall'avvenuto decesso gli eredi sono tenuti ad avvisare il Gestore, mediante lettera raccomandata a/r o presentazione di idonea dichiarazione al Gestore, provvedendo altresì alla disdetta o alla voltura del contratto. In tal caso, qualora il nuovo intestatario sia un familiare del defunto, convivente presso l'indirizzo di fornitura, la voltura sarà gratuita per quanto riguarda le spese di istruttoria.
- 3. Il Gestore provvederà ad eseguire la voltura inviando al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura attribuendo, al nuovo contratto d'utenza il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario.

Fatta eccezione per l'ultima fattura a saldo dei consumi, nessun altro corrispettivo potrà essere richiesto dal Gestore al beneficiario della voltura a titolo gratuito.

ART. 20 (FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'UTENTE)

- 1. In caso di fallimento/liquidazione giudiziale dell'utente, nel momento in cui il Gestore ne venga a conoscenza, si procederà alla sospensione della somministrazione.
- 2. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo dell'utente sottoposto a procedura concorsuale, procedendo a voltura e assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di sciogliere il rapporto di utenza.

CAPO III - ALLACCIAMENTI

ART. 21 (SPESE DI ALLACCIAMENTO)

- 1. Quando per la somministrazione è necessaria la costruzione di opere di derivazione, il richiedente è tenuto a sostenere le relative spese secondo le tariffe applicate dal Gestore.
- 2. Spetta al Gestore eseguire, previa comunicazione al richiedente, le opere di derivazione dei misuratori ed il pozzetto fiscale.
- 3. Le opere di derivazione, compreso il misuratore ed il pozzetto fiscale, restano in gestione al Gestore che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni.
- 4. Il richiedente l'allaccio, prima dell'esecuzione dello stesso, è tenuto al versamento degli oneri di cui al precedente comma 1, indicati nel preventivo di spesa che il Gestore provvederà a redigere e consegnare all'utente. Il preventivo avrà validità di 90 giorni e dovrà contenere tutti gli elementi e le informazioni di cui all'articolo 20 dell'Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell'Arera. Il Gestore non potrà richiedere all'utente nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino circostanze che determinino maggiori oneri a carico dell'utente, non superiori al 20% in più rispetto a quanto preventivato, il Gestore proseguirà i lavori, senza richiedere alcuna somma aggiuntiva all'utente. Nel caso in cui la maggiorazione del preventivo superi il 20%, i lavori saranno sospesi e il Gestore provvederà all'invio di atto di integrazione del preventivo. Solo a seguito dell'accettazione espressa del suddetto atto e relativo pagamento da parte dell'utente, il Gestore proseguirà i lavori. Contrariamente, il Gestore provvederà alla restituzione delle somme già versate, al netto delle spese accessorie previste dalla Tabella "Unica dei Costi", previa richiesta scritta dell'utente.

- 5. Successivamente al pagamento della somma indicata nel preventivo, il Gestore richiede le necessarie autorizzazioni, a seguito del rilascio delle quali provvede ad eseguire i lavori di allacciamento. Nel caso in cui non vengano concesse al Gestore le necessarie autorizzazioni, il Gestore, non potendo eseguire i lavori, provvederà ad informare l'utente ed a restituire le somme già versate, salvo eventuale ottenimento delle suddette facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento, previo preavviso al richiedente. Parimenti, se in fase di esecuzione dei lavori di allacciamento emergano circostanze ostative imprevedibili, non imputabili al Gestore, quest'ultimo non potrà considerarsi impegnato ad eseguire l'allaccio e sarà liberato con la semplice restituzione degli oneri corrisposti dall'utente.
- 6. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui al comma 1 non viene effettuato nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento, cosicché il Gestore non sarà più impegnato a realizzare l'allacciamento.

- 7. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di istruttoria previste dalla Tabella "Unica dei Costi".
- 8. I costi di allacciamento saranno determinati sulla base del prezzario approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale.
- 9. Per le somministrazioni di acquedotto e fognatura, il richiedente provvede, a sua cura e spese, in conformità alle disposizioni tecniche impartite dal Gestore, alla realizzazione delle necessarie opere di allacciamento fino al pozzetto fiscale o al misuratore posto dal Gestore al limitare della proprietà privata.

ART. 22 (PRESCRIZIONI TECNICHE)

- 1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dalle condotte di adduzione e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, il Gestore ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere.
- 2. Il Gestore provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino alla valvola di intercettazione posta immediatamente a valle del misuratore o fino al pozzetto fiscale incluso, posto al limite della proprietà privata.

CAPO IV - IMPIANTI INTERNI

ART. 23 (IMPIANTI INTERNI DI ACQUEDOTTO)

- 1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo la valvola di intercettazione posta a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese dell'utente in conformità alle prescrizioni del Gestore ed alle seguenti disposizioni generali.
- 2. È vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
- 3. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per we senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice.
- 4. Qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza.
- 5. È vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
- 6. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dal Gestore.
- 7. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.

- 8. Il Gestore, pur non avendone l'obbligo, può verificare gli impianti e gli apparecchi dell'utente.
- 9. Eventuali interventi tecnici da effettuarsi sugli impianti interni restano a carico del singolo utente e non possono in alcun modo essere considerati di competenza del Gestore che si limiterà ad intervenire fino al limite della proprietà privata.

ART. 24 (IMPIANTI INTERNI DI FOGNATURA)

- 1. L'impianto di fognatura all'interno della proprietà privata, e comunque a monte del pozzetto fiscale, è eseguito a cura e spese dell'utente in conformità alle prescrizioni del Gestore ed alle seguenti disposizioni generali.
- 2. È vietato realizzare impianti a sistema misto che convoglino nella pubblica fognatura nera le acque meteoriche.
- 3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del pozzetto fiscale di allacciamento posto dal Gestore.
- 4. Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica, con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
- 5. Nel caso in cui debbano essere realizzati pozzetti per prelievo campioni, deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell'impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni.
- 6. Non è ammesso il collegamento alla rete di fognatura dei pluviali o l'immissione diretta di acque piovane.
- 7. Non è ammesso collegamento diretto alla rete di fognatura.
- 8. Per le utenze industriali, salvo quanto stabilito nell'autorizzazione allo scarico, il Gestore prescriverà anche le condizioni per la realizzazione e ubicazione del pozzetto fiscale per il prelievo campioni.
- 9. Eventuali interventi tecnici da effettuarsi sugli impianti interni restano a carico del singolo utente e non possono in alcun modo essere considerati di competenza del Gestore che si limiterà ad intervenire fino al limite della proprietà privata.

ART. 25 (PRESCRIZIONI E COLLAUDO)

- 1. Il Gestore si riserva di formulare le eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni.
- 2. Il Gestore si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio.
- 3. In caso di installazione o modifica di un impianto di sollevamento di fognatura, l'utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.
- 4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, il Gestore potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della

somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell'utente.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo il Gestore può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti da realizzare a cura e spese dell'utente.

ART. 26 (TUTELE IN CASO DI PERDITE OCCULTE) – AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 218/2016/R/IDR – TIMSII S.M.I.)

- 1. In caso di "perdite idriche occulte" occorse a valle del misuratore sugli impianti interni perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza da parte degli utenti -, l'utente ha facoltà di richiedere al Gestore lo storno di una quota del consumo maturato nel periodo interessato dalla perdita per ottenere il quale dovrà fornire documentazione idonea a comprovare l'esistenza della perdita stessa e della riparazione effettuata, ai sensi e nelle modalità previste al comma 5 del presente articolo.
- 2. Al verificarsi delle condizioni sopra riportate il Gestore applica la disciplina delle tutele per le perdite occulte ai sensi dell'articolo 19 dell'Allegato A TIMSII s.m.i. alla Deliberazione 218/2016/R/idr Arera, di cui:
 - a) applicazione delle tutele a partire da un **consumo pari al doppio del consumo medio giornaliero** di riferimento, intendendo quest'ultimo quale consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.
 - Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza;
 - b) applicazione dei criteri per la determinazione dei corrispettivi da applicare al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, di cui:
 - i. esonero dall'applicazione delle **tariffe di fognatura e depurazione** al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, a seguito di dimostrazione da parte dell'utente della "dispersione" della perdita nell'ambiente:
 - ii. applicazione per il **servizio di acquedotto** di una **tariffa pari alla metà della tariffa base**, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili del 30%;
 - c) applicazione delle **modalità di rateizzazione** previste dall'Articolo 42 dell'Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015 Arera;
 - d) applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di 6 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
 - e) applicazione della tempistica per beneficiare nuovamente del ristoro: 2 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.
- 3. In caso di mancata sussistenza dei consumi storici dell'utenza necessari a valutare il "picco di consumo anomalo" di cui al precedente comma 2 e nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero di riferimento verrà determinato sulla base della media della tipologia di utenza, ai sensi dell'articolo19.3 del TIMSII.

- 4. La documentazione necessaria all'ottenimento dello sgravio, è la seguente:
- verbale tecnico di Acqualatina e/o dichiarazione firmata di altro tecnico chiamato dall'utente o autodichiarazione dell'utente, che attesti la presenza della perdita;
- fattura o ricevuta fiscale, in copia conforme, dei lavori di riparazione o di rifacimento della tubazione e/o prova d'acquisto dei pezzi di ricambio eventualmente necessari, con indicazione dei pezzi medesimi:
- lettura del contatore rilevata alla data di effettuazione dell'intervento di riparazione della perdita.
- 5. Non saranno accolte richieste di sgravio nei casi in cui la mancanza delle letture, nel periodo interessato dalla perdita, derivi dalla responsabilità dell'utente (es. apposizione di lucchetti al contatore, locali tecnici resi inaccessibili ecc.). Ugualmente, non sarà dovuto alcuno sgravio nel caso di consumi per perdite dovute ad un funzionamento non corretto dei rubinetti degli impianti di utilizzazione, dei meccanismi degli scarichi, delle valvole di chiusura delle autoclavi, ecc.
- 6. Per le somministrazioni ad uso "cantiere" utilizzate per la realizzazione di nuove costruzioni e per le somministrazioni ad uso antincendio di cui al precedente art. 8 comma 2, non è previsto alcun trattamento di sgravio per perdita.

CAPO V - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO

ART. 27 (APPARECCHI DI MISURA)

- 1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche, rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente, sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.
- Il Gestore promuove l'installazione di misuratori che consentano la "telelettura" in modalità "smart", con il rilevamento a distanza per via telematica dei consumi delle utenze, per consentire l'acquisizione della lettura senza accesso fisico al contatore:
- a) telelettura di prossimità, in cui la misura è rilevata telematicamente dal letturista, in prossimità del misuratore, in modalità walk-by / drive-by;
- b) telelettura da remoto, in cui la misura è rilevata senza l'intervento del letturista, tramite rete di telecomunicazione collegata direttamente al sistema di gestione delle misure "smart metering".
- 2. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installata, sempre a cura del Gestore, una valvola unidirezionale di arresto, alla quale si innesta l'impianto interno.
- 3. Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
- 4. Nei casi di somministrazioni integrate o solo di fognatura, quando l'utente si approvvigioni comunque da altra fonte, su detta fonte dovrà installare a sua cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore, un misuratore ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione.
- 5. In caso di mancata installazione del misuratore e quindi della indisponibilità dei dati di misura necessari per la determinazione del consumo dell'utenza, il Gestore procederà a stimare il consumo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza riportato nella Tabella dell'articolo 59 del presente Regolamento.

- 6. Il Gestore potrà richiedere l'installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese dell'utente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo, ove compatibili. L'utente dovrà comunicare al Gestore l'avvenuta installazione entro i successivi 30 giorni onde permettere la sigillatura dello stesso.
- 7. Nei casi di somministrazioni integrate, costituite da somministrazione di acquedotto ad uso artigianale, agricolo ed industriale e da somministrazione ad uso domestico, l'utente dovrà richiedere, eventualmente modificando a propria cura e spese lo schema idrico interno secondo le indicazioni prescritte dal Gestore, due contratti distinti.

ART. 28 (POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA)

1. Gli apparecchi di misurazione devono essere collocati nella posizione ritenuta più idonea dal Gestore, posti immediatamente al limite della proprietà privata, in luogo di facile accesso, che deve sempre essere garantito, agli addetti incaricati dal Gestore stesso.

1*bis*. In caso di forniture relative ad immobili con misuratore collocato all'interno della proprietà privata, il Gestore, qualora impossibilitato ad effettuare tutte le regolari attività previste dal presente Regolamento, si riserva di richiedere all'utente lo spostamento del misuratore in luogo facilmente accessibile, al limite della proprietà privata.

Con particolare riguardo alle **utenze inserite in un contesto condominiale**, nel caso in cui lo spostamento dei misuratori comporti la necessità di operare modifiche agli impianti interni, il Gestore si riserva di indicare agli utenti le opportune soluzioni tecniche e amministrative.

Ogni onere di realizzazione e/o manutenzione delle opere all'interno della proprietà privata rimarrà a carico dell'utente.

Nel caso in cui l'utente non consenta l'esecuzione dei lavori all'interno della proprietà privata finalizzati allo spostamento dei misuratori, il Gestore, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, realizzerà le opere di sua competenza fino al limite della proprietà privata, rimanendo ogni altro onere di allaccio a carico dell'utente.

- 2. Di norma i misuratori devono essere posti in nicchie corredate da appositi sportelli, la cui predisposizione è a cura e spese dell'utente, in conformità alle indicazioni fornite dal Gestore. L'utente dovrà sempre assicurare al personale del Gestore l'accessibilità al misuratore per eseguire le letture ed ogni altra attività necessaria e prevista dal presente Regolamento.
- 3. Qualora il vano contatore sia chiuso con qualsiasi strumento che lo renda inaccessibile (lucchetto, serratura, ecc.), il Gestore è autorizzato a rimuoverlo e a sostituirlo con strumento proprio, fornendo copia della chiave d'accesso all'utente.
- 4. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta.
- 5. Il Gestore, nell'esecuzione delle attività ordinarie di controllo degli apparecchi di misura, ha la facoltà di sostituire gli stessi quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso all'utente. Qualora la sostituzione degli apparecchi di misura venisse invece effettuata nel corso di attività straordinarie del Gestore o nel corso di "campagne" di ammodernamento massivo del parco contatori nel territorio gestito, il Gestore, in caso di assenza dell'utente, provvederà a rilasciare presso il punto di fornitura una comunicazione contenente la matricola e la lettura del contatore sostituito che farà fede per la successiva fatturazione. Inoltre, in rispetto della completa trasparenza dell'attività, il Gestore eseguirà la rilevazione fotografica del contatore sostituito in modo da prevenire eventuali contestazioni. Tuttavia, fatto salvo quanto sopra indicato, è di norma garantita all'utente la possibilità di visionare

fisicamente il contatore sostituito purché tale richiesta venga presentata entro il termine massimo di tre mesi decorrente dalla data di sostituzione del contatore.

- 6. L'utente è depositario del misuratore e della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli, con la diligenza del buon padre di famiglia.
- 7. L'utente ha l'obbligo di mantenere sempre accessibile, libero e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. È inoltre tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento ed incuria, ad esclusione di danni provocati da terzi denunciati all'autorità di Pubblica Sicurezza ed al Gestore.

ART. 29 (SPOSTAMENTO CONTATORI E ALLACCIAMENTI)

- 1. Lo spostamento dei contatori disposto dal Gestore esclusivamente per ragioni tecnico organizzative sarà eseguito a cura del Gestore stesso, ai sensi di quanto indicato dall'art. 28.
- 2. Lo spostamento dei contatori disposto dal Gestore per motivi igienico sanitari e di sicurezza sarà eseguito a cura del Gestore in accordo con l'utente. Gli adeguamenti interni che eventualmente dovessero rendersi necessari restano a carico dell'utente.
- 3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.

ART. 30 (ACCESSIBILITÀ E GUASTI DEGLI APPARECCHI DI MISURA)

- 1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno.
- 2. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore provvederà, quando necessario, alla sostituzione dello stesso.
- 3. Una volta sostituito il misuratore, il Gestore procederà alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Allegato A TIMSII alla Deliberazione 2018/2016/R/idr s.m.i. dell'Arera, ovvero in caso di indisponibilità dei dati di misura necessari per la determinazione del consumo medio annuo (Ca), il Gestore utilizzerà i successivi consumi che verranno registrati dal misuratore in un lasso temporale non inferiore a 3 mesi, in ragione della tipologia di utenza e del periodo interessato dalla ricostruzione dei consumi.
- 4. In caso di sostituzione o installazione di nuovo contatore per cause non dovute ad attività del Gestore e limitatamente ai casi di cattiva custodia da parte dell'utente, i relativi costi, indicati nella Tabella Unica dei Costi, resteranno a carico dell'utente.
- 5. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non a mezzo dei dipendenti o incaricati del Gestore.
- 6. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle della valvola d'arresto. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza, saranno addebitate all'utente le spese di verifica, così come risultanti dalla Tabella "Unica dei costi".

ART. 31 (APPARECCHI DI MISURAZIONE E CONTROLLO DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI)

- 1. Per le somministrazioni integrate e di fognatura a uso industriale il Gestore dispone l'installazione a cura e spese dell'utente, secondo le specifiche tecniche prescritte dal Gestore, di idonei misuratori di portata e/o di campionatori automatici dei reflui, ai fini della determinazione del costo del servizio e del controllo degli scarichi. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale del Gestore o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi ritenuti più idonei dallo stesso.
- 2. Per il periodo precedente all'installazione del misuratore, il Gestore può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
- a) volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento;
- b) analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte;
- c) analisi dei processi di trattamento dei reflui;
- d) dichiarazioni annuali di scarico.
- 3. L'utente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale del Gestore i misuratori ed i campionatori automatici.
- 4. Sono a carico dell'utente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature; egli è responsabile della loro buona conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia.
- 5. Nel caso di guasti al misuratore, l'utente ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione e di darne comunicazione al Gestore entro i successivi 30 giorni affinché questo possa provvedere alla sigillatura.
- 6. I misuratori possono essere rimossi o spostati su richiesta del Gestore o dell'utente, previo accordo tra le parti, secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29 del presente Regolamento.
- 7. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore procederà ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.

CAPO VI - TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

ART. 32 (DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE)

- 1. La tariffa dei servizi somministrati è determinata dall'Ente di governo dell'Ambito dell'ATO4 Lazio Meridionale, ai sensi del cosiddetto "Metodo Tariffario Idrico" disposto a livello nazionale dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
- 2. La tariffa si compone di una quota fissa, che deve essere in ogni caso pagata dall'utente e che costituisce il corrispettivo della disponibilità del servizio, e di una quota variabile commisurata al consumo.

ART. 33 (APPLICAZIONE DELLA TARIFFA)

- 1. Il Gestore applica la tariffa determinata ai sensi dell'articolo 32 comma 1 del presente Regolamento.
- 2. Gli utenti domestici residenti, diretti o indiretti, potranno accedere alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale riconosciute dalla normativa vigente ai nuclei familiari in situazione di disagio economico sociale.

3. La tariffa viene applicata con sistema *pro-rata die* sulla frazione corrispondente di consumo giornaliero.

ART. 34 (ARTICOLAZIONE TARIFFARIA)

1. Il Gestore applica l'Articolazione tariffaria predisposta dall'Ente di governo dell'Ambito ATO4 Lazio Meridionale, ai sensi dell'Allegato A TICSI alla Deliberazione 665/2017/R/idr e dei criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (Arera).

ART. 35 (RILEVAZIONE DEI CONSUMI)

- 1. La rilevazione dei consumi presso l'utenza avviene direttamente da parte del Gestore, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 7 dell'Allegato A TIMSII alla Deliberazione 218/2016/R/idr s.m.i. dell'Arera, ovvero:
 - a) per le nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di lettura entro sei mesi dalla data di attivazione:
 - b) per gli utenti con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di lettura l'anno;
 - c) per gli utenti con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di lettura l'anno.

Gli obblighi sopra richiamati si intendono assolti anche nel caso in cui la misura sia stata comunicata dall'utente tramite autolettura, successivamente validata dal Gestore.

Qualora nel corso della rilevazione dovessero essere riscontrate anomalie, il Gestore provvederà a segnalarle all'utente con il rilascio di apposito "Avviso di consumo anomalo" presso l'abitazione dell'utenza o nella cassetta postale se disponibile.

- 2. Qualora il Gestore, per cause da esso non dipendenti, non riesca a effettuare le letture con propri incaricati secondo la periodicità di rilevazione dei consumi descritta al precedente comma 1, provvederà a inviare all'utente l'informativa della mancata rilevazione a mezzo raccomandata a/r o Pec, richiedendo la comunicazione dell'autolettura. Per comunicare l'autolettura l'utente potrà utilizzare la modulistica allegata all'informativa o gli altri canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore, riportati in bolletta e consultabili sul sito www.acqualatina.it.
- 3. Qualora il Gestore, per cause da esso non dipendenti, non abbia la possibilità di applicare i criteri di stima dei dati di misura di utenza di cui all'articolo 11 del TIMSII *s.m.i.* provvederà a ricalcolare il consumo del periodo pregresso in base alle stime di cui alla tabella dell'articolo 59 del presente Regolamento
- 4. Nell'esecuzione delle ordinarie attività di rilevazione della misura dei consumi, in caso di inaccessibilità del contatore e in mancanza di idonea comunicazione dell'autolettura da parte dell'utente, il Gestore, qualora non disponga dei dati di misura per un periodo superiore ai 2 anni, si riserva la facoltà di aumentare progressivamente del 30%, con cadenza annuale, la stima dei consumi da addebitare all'utente a titolo di acconto, prendendo a riferimento i volumi stimati riportati nella tabella dell'articolo 59 del presente Regolamento.
- 5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 della Carta dei Servizi, recante: "Servizio di misura e verifica dei misuratori".

ART. 36 (FATTURAZIONE)

- 1. Il Gestore provvede alla fatturazione e all'emissione delle relative fatture sulla base dei consumi rilevati attraverso la lettura, oppure autolettura dell'utente, opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base di consumi stimati.
- 2. Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'utente, il Gestore si attiene al seguente ordine di priorità:
- a) dati di lettura effettiva;
- b) in assenza di lettura effettiva, dati di autolettura;
- c) in assenza di lettura effettiva e di autolettura, dati di consumo stimati.
- 3. Qualora non sia in possesso delle letture, oppure non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, il Gestore applica le disposizioni di cui all'articolo 11 del TIMSII s.m.i., ovvero in caso di indisponibilità dei dati di misura necessari per la determinazione del consumo medio annuo (Ca) il Gestore procederà a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza riportato nella Tabella dell'articolo 59 del presente Regolamento.
- 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 della Carta dei Servizi.

ART. 37 (MODALITÀ DI PAGAMENTO)

- 1. Il pagamento avverrà secondo le modalità e nei termini indicati in fattura.
- 2. Il Gestore garantisce all'utente le seguenti modalità di pagamento della bolletta: domiciliazione bancaria o postale, bollettino postale, bonifico bancario o postale, ricevitorie Sisal, POS presso gli sportelli, per le fatture emesse presso gli stessi.
- 3. In caso di conguagli particolarmente elevati, il Gestore garantisce all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 42 dell'Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell'Arera.
- In tali circostanze l'utente ha la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra l'utente e il Gestore.
- 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 della Carta dei Servizi.

CAPO VII AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E DISCIPLINA DEL NULLA OSTA

ART. 38 (NORMA DI RINVIO)

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) e successive modifiche, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento, come previsto dall'art. 107 comma 2 del Codice.